



**Settore Gestione Risorse del Territorio
Ufficio Caccia e Pesca**

REGOLAMENTO PER GESTIONE COMPENSI AI SOGGETTI CON REQUISITI PER COLLABORARE ALLE MISURE DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA SPECIE CINGHIALE AI SENSI DELLA D.G.R. n. 15-5450 del 29/07/2022 (PRIU) E S.M.I. E DEL VIGENTE PIANO PROVINCIALE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE APPROVATO CON D.C.P. N. 17 del 08.04.2019 E S.M.I..

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità e le forme dei compensi ai soggetti con requisiti per collaborare alle attività di contenimento, monitoraggio e gestione della specie cinghiale ai sensi della DGR n. 15-5450 del 29/07/2022 e s.m.i. e del Piano provinciale per il contenimento della specie cinghiale, approvato con D.C.P. n. 17 del 08.04.2019 e s.m.i.,

Il personale coadiutore volontario deputato agli interventi è individuato nel Paragrafo 2.2 “Personale deputato agli interventi” del PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie cinghiale).

ART. 2

La Provincia di Cuneo, alla luce di quanto illustrato nell’art. 1 del presente Regolamento, constatata la necessità di favorire gli interventi dei soggetti di cui in epigrafe, ritiene opportuno riconoscere un compenso ai predetti soggetti, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

ART. 3

Quale “personale coadiutore volontario deputato agli interventi” (o operatore) di cui al secondo paragrafo dell’art. 1, devono intendersi: tutor, selecontrollori, cacciatori nominativamente individuati e operatori di vigilanza venatoria volontaria (GGVV) appositamente formati per il controllo del cinghiale in specifici corsi, di cui alla D.D. n. 819/A1700A/2022 del 13.10.2022 delle Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e s.m.i..

Per essere ammessa all’eventuale compenso, ogni “*giornata*” di “attività” del personale coadiutore volontario deputato agli interventi dovrà:

- rientrare tra le attività previste dal PRIU per il depopolamento della specie cinghiale o dal vigente Piano provinciale di controllo del cinghiale;
- essere coordinata dalla Polizia Locale Faunistico Ambientale provinciale (di seguito indicata con l’acronimo di “PLFA”) e integrata dalle informazioni relative all’intervento richieste nella modulistica predisposta dalla Provincia di Cuneo;

- comportare l'effettivo utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'operatore.

La collaborazione potrà consistere in:

- interventi di contenimento (caccia e sparo) finalizzati all'abbattimento del cinghiale;
- altre attività connesse al contenimento (monitoraggio, verifiche, sopralluoghi, ecc.),

purché siano state richieste dalla PLFA e da questa coordinate come sopra indicato.

L'attività potrà avvenire:

- in forma individuale (da parte di un singolo operatore);
- in forma collettiva (da parte di più operatori organizzati in squadre di almeno 5 soggetti) qualora ciò sia necessario per la tipologia di intervento. La forma collettiva è contemplata per i soli interventi di contenimento.

Le attività oggetto di compenso interessano tutto il territorio provinciale e sono finalizzate al depopolamento/controllo della specie cinghiale, anche se svolte al di fuori delle aree a maggior rischio individuate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione del 19 agosto 2022.

Il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente articolo comporta la inammissibilità dell'attività svolta al riconoscimento del compenso.

Non sarà ammessa a compenso ogni altra attività di collaborazione, che non rientri tra quelle espressamente indicate nel presente articolo.

Sono esclusi dal compenso gli interventi degli operatori rientranti nella casistica della c.d. "autodifesa", con interventi urgenti sui terreni in loro diretta gestione.

ART. 4

I compensi saranno riconosciuti sulla base dei fondi stanziati dalla Regione Piemonte nell'anno 2023 e seguenti.

I compensi sono calcolati sulla base dell'attività di collaborazione svolta, considerando l'unità temporale minima della "giornata" come base di calcolo, la cui durata complessiva (anche interrotta da pause od anche a scavalco tra due giorni) non deve eccedere le 24 ore, conteggiate dal momento dell'inizio dell'attività.

Il compenso sarà riconosciuto nelle seguenti misure:

1. per le "giornate" di collaborazione **INDIVIDUALE** con la PLFA per le attività di monitoraggio, verifiche, censimenti e sopralluoghi con esclusione di attività di abbattimento: Euro 25,00 a "giornata" (in questo caso non sono contemplati interventi in squadra);
2. per le "giornate" di collaborazione **INDIVIDUALE** consistenti in interventi di contenimento (caccia/sparo) in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari ad Euro 50,00 a "giornata";
3. per le "giornate" di attività **COLLETTIVA** (in squadra di almeno 5 operatori): Euro 100,00 per "giornata" a condizione che siano abbattuti uno o due capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori; il compenso sarà accreditato al responsabile dell'intervento.
4. per le "giornate" di attività **COLLETTIVA** (in squadra di almeno 5 operatori): Euro 150,00 per "giornata" a condizione che siano abbattuti tre o più capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori; il compenso sarà accreditato al responsabile dell'intervento.

La documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi, finalizzata all'erogazione del compenso delle casistiche sopra riportate sarà tempestivamente trasmessa alla Provincia di Cuneo dai soggetti individuati nell'art. 3. Le informazioni di dettaglio per gli operatori saranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Cuneo nella sezione dedicata alla gestione faunistico ambientale.

ART. 5

Il riconoscimento e la successiva erogazione del compenso per ciascun operatore o responsabile della squadra, in attuazione delle sopraindicate disposizioni, avverrà applicando i seguenti criteri:

- Stanziamento complessivo annuale: il compenso per le “*giornate*” di attività ammissibili sarà riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, procedendo al finanziamento delle “*giornate*” di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, in ordine cronologico di effettuazione (considerando la data di inizio dell'intervento in caso l'attività ricada a scavalco su due giorni) e, per le “*giornate*” svolte nella stessa data, parimenti in ordine cronologico (quella iniziata prima);
- Liquidazione ed erogazione dei rimborsi riconosciuti: sarà effettuata trimestralmente a consuntivo.

In relazione alla rendicontazione degli interventi trasmessi dai soggetti di cui all'art. 3, la Provincia si riserva di procedere a controlli a campione circa gli esiti dei medesimi interventi, così come dettagliato nell'art. 6.

La Provincia definirà, visti i trasferimenti regionali di ogni anno, lo stanziamento complessivo annuale che costituirà il limite massimo fino a concorrenza del quale potrà essere riconosciuto il compenso, con riserva dell'Amministrazione di integrarlo successivamente in base all'effettiva consistenza delle “*giornate*” di collaborazione e nei limiti delle risorse disponibili.

La Provincia si riserva la facoltà di decidere le specifiche modalità di distribuzione del fondo regionale stanziato per gli interventi in materia faunistico venatoria per la PSA.

Il compenso sarà previsto per tutte le annualità in cui la Regione Piemonte stanzierà risorse finanziarie a favore delle Province espressamente destinate al sostegno della collaborazione di soggetti terzi nelle attività relative ad interventi, misure ed azioni specifiche finalizzate alla gestione, al controllo ed all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nella fauna selvatica della specie cinghiale e sarà commisurato all'entità delle risorse stesse.

La Provincia si riserva, in ogni caso, di apportare alle presenti disposizioni quelle modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle finalità di contenimento da perseguire, ovvero all'evoluzione della situazione relativa alla PSA, ovvero ancora in relazione alla disponibilità dei fondi regionali stanziati o delle metodologie di intervento ritenute maggiormente idonee.

ART. 6

Tutti i capi abbattuti dovranno essere tempestivamente comunicati dal singolo operatore o dal responsabile dell'intervento collettivo all'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, e comunque entro 12 ore dall'abbattimento.

Il personale della Polizia Locale Faunistico Ambientale Provinciale si riserva di effettuare, a campione ed entro le 24 ore dalla segnalazione dell'abbattimento di un cinghiale, controlli sui capi abbattuti presso il luogo in cui è conservato l'animale; nel frattempo, il cinghiale dovrà restare a disposizione per gli eventuali controlli.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, il capo non sia a disposizione della PLFA per i controlli nelle 24 ore successive alla segnalazione dell'abbattimento, non si procederà all'erogazione del compenso per la giornata di attività.

In caso di false attestazioni di abbattimenti di cinghiali, oltre al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite da parte della Provincia di Cuneo, la PLFA procederà con gli atti d'ufficio previsti dalla norma.

Ulteriori controlli potranno essere disposti ed effettuati, anche a campione, dal personale della Provincia di Cuneo per tutte le casistiche ammesse al rimborso spese.

ART. 7

Si precisa che è esclusa in modo tassativo la remunerazione dell'attività svolta, che viene prestata dall'operatore in modo totalmente gratuito, libero e volontaristico senza alcun obbligo di prestazione o vincolo, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia, misure di sicurezza incluse, e delle disposizioni impartite dalla PLFA, rispetto che non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione, in quanto semplice applicazione operativa delle disposizioni contenute nei Piani, Ordinanze ed atti vigenti in materia di controllo/depopolazione della specie cinghiale e della PSA e, in quanto tali, obbligatorie e vincolanti.

La somma corrisposta per le attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento si intende erogata a titolo di mero rimborso parziale e forfettario delle spese sostenute dall'operatore a beneficio della Provincia.

La Provincia di Cuneo, con successivi provvedimenti, stabilirà le modalità di erogazione dei compensi, dandone idonea pubblicità.